



SENT. 103/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO

Presidente

Ida CONTINO

Consigliere

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere relatore

Nicola RUGGIERO

Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62114** del registro di segreteria,
proposto dalla **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la regione Lombardia**

contro

Giovanni Luca Esposito, nato a Pompei (NA) il 21.02.1990, C.F.

SPSGNN90B21G813E, residente a Gonzaga (MN), rappresentato e

difeso dall'avv. Sergio D'Avino, C.F. DVNSRG77L15F924D,

sergio.davino@pecavvocatinola.it;

avverso

la sentenza n. 13/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti

per la Regione Lombardia, pubblicata in data 29 gennaio 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 aprile 2026, con l'assistenza del

segretario, dott. Gianfranco Lepore, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Arturo Iadecola e l'avvocato Sergio D'Avino per l'appellato.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 1° luglio 2024 il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia ha convenuto in giudizio il sig. **Giovanni Luca Esposito** per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 12.228,98 a titolo di pregiudizio patrimoniale arrecato all'erario del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) (prima Ministero dell'Università e della Ricerca - MIUR).

Risulta dagli atti che, con nota prot. n. U.0004277 del 17.06.2022, acquisita al Protocollo della Procura in pari data, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIV - Ambito Territoriale di Varese, ha segnalato un'ipotesi di responsabilità per danno all'erario cagionato - tra gli altri - dal sig. Giovanni Luca Esposito, nei confronti del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha richiesto e ottenuto l'emissione del decreto che dispone il giudizio. Il sig. Esposito - imputato insieme a oltre 200 persone - è stato rinviato a giudizio, con decreto emesso ex art. 429 c.p.p. in data 06.12.2023/11.12.2023, nell'ambito del procedimento penale n. 407/2019 per il "delitto di cui all'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nel produrre all'Istituto Superiore "F. Gonzaga" di Castiglione delle Stiviere (MN) in una domanda di inserimento in graduatoria di III fascia ATA per la provincia di Mantova, quale titolo preferenziale, il

diploma falso di cui al capo che precede (i.e. Diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi sociali” apparentemente rilasciato dall’Istituto professionale paritario Passarelli con votazione 100/100), induceva in errore il predetto istituto e, conseguentemente, il MIUR, così procurandosi l’ingiusto vantaggio degli incarichi di supplenza ottenuti nel periodo dal 01.10.2018 al 30.06.2020 presso l’I.C. di Guidizzolo – l’I.C. di Gonzaga – l’I.S. “Strozzi” di Palidano Gonzaga e presso l’I.C. di Gonzaga con conseguente retribuzione lorda, sino al 30.06.2019, pari ad euro 11.433,39”.

Dall’esame degli atti acquisiti nel corso dell’istruttoria e dalla documentazione trasmessa in allegato alla notizia di danno è pacificamente emerso che ai fini dell’accesso al pubblico impiego e dell’utile inserimento nelle graduatorie per il personale ATA, in particolare nella “*graduatoria C.S.*” (Collaboratore Scolastico), il sig. Esposito ha dolosamente e falsamente dichiarato il possesso del diploma di qualifica professionale “operatore dei servizi sociali” asseritamente conseguito - nell’A.S. 2012/2013 - presso l’Istituto Professionale Passarelli con sede in San Marco di Castellabate, con votazione 100/100, e in realtà mai ottenuto. In tal modo, l’Esposito otteneva, innanzitutto, l’accesso all’impiego pubblico, beneficiando nel corso degli anni dei seguenti contratti: - dal 01/10/2018 al 06/10/2018: supplenza ATA breve e saltuaria presso l’Istituto Comprensivo Guidizzolo per l’orario settimanale completo; - dal 29/10/2018 al 30/06/2019: supplenza ATA, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l’Istituto Comprensivo I.C. Gonzaga per l’orario settimanale completo; - dal 25/09/2019 al 28/09/2019:

supplenza ATA breve e saltuaria presso l'Istituto Superiore "Strozzi" Palidano-Gonzaga per l'orario settimanale completo; - dal 30/09/2019 al 30/06/2020: supplenza ATA, servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche, presso l'Istituto Comprensivo Gonzaga per l'orario settimanale completo. Il rapporto veniva risolto in data 1.10.2019 con decreto n. 4946 a firma del Dirigente Scolastico, per *"mancato possesso dei requisiti"*.

2. La Sezione giurisdizionale Lombardia, con la sentenza n. 13/2025, ha rigettato la domanda attorea. Il Collegio di prime cure, infatti, pur avendo riconosciuto che nessun dubbio vi fosse in ordine alla falsità del titolo prodotto dal sig. Esposito e ritenuto che la sua condotta illecita fosse pienamente provata, ha, tuttavia, escluso che da tale condotta fosse derivato un danno per l'amministrazione scolastica, per due diverse ragioni. Innanzitutto, ha evidenziato che il sig. Esposito era in possesso di un secondo titolo di studio (diploma di maturità scientifica) conseguito presso altro Istituto scolastico con la votazione di 62/100, del quale non è stata contestata la veridicità, che avrebbe potuto costituire titolo di studio valido per l'accesso al posto ricoperto; il fine per il quale l'Esposito ha autocertificato un titolo di studio inesistente, con punteggio 100/100, quindi, sarebbe stato esclusivamente quello di avvantaggiarsi di una posizione più favorevole nella graduatoria rispetto a quella che avrebbe ottenuto con il diploma di maturità in suo possesso, che è comunque tra quelli previsti dalla normativa per l'accesso al profilo professionale in oggetto. In secondo luogo, ha evidenziato che, in virtù della specialità dell'ordinamento contabile, la

norma che impone di tenere conto dei vantaggi “*comunque conseguiti*” dalla P.A. (art. 1, co. 1-bis, L. 20/1994) prevale sulla disposizione di cui all’art. 2126 c.c. (che impedisce la tutela del lavoro soltanto in caso di illiceità “in senso forte” ossia per contrasto con norme imperative e fondamentali e con i principi basilari dell’ordinamento); ha escluso comunque che nel caso di specie si vertesse in un’ipotesi di nullità per illiceità “in senso forte” della causa o dell’oggetto del contratto, trattandosi di mansioni meramente esecutive e non richiedenti professionalità altamente specifiche; ha affermato che, nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione e che sono comunque svolte da soggetto in possesso del titolo prescritto, l’unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all’incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso, mentre la PA non subisce alcun danno, in quanto ha fruito di una prestazione, di minimale complessità e, quindi, fungibile; ha concluso che la prestazione lavorativa resa dal sig. Esposito, in assenza di qualsivoglia contestazione sulla sua idoneità, ha prodotto un’utilità per l’Amministrazione, elidendo così in radice il danno patrimoniale contestato.

3. Avverso la sentenza ha interposto appello il Procuratore regionale, il quale ha chiesto di riformare il *decisum* della sentenza di primo grado nella parte relativa al punto 4 delle motivazioni e nel dispositivo, che “*rigetta nel merito la domanda*” attorea, con il conseguente accoglimento della domanda di primo grado nella parte in cui chiede la condanna dell’odierno appellato a rispondere del danno erariale, quantificato allo

stato degli atti in € 12.228,98, oltre interessi, rivalutazione e spese di giustizia, a titolo di pregiudizio patrimoniale arrecato all'erario del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) (prima Ministero dell'Università e della Ricerca – MIUR), per i seguenti motivi:

I. *violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 28 Cost. art. 35, d.lgs. n. 165/2001; art. 5, D.M. 430/2000*, in quanto la sentenza avrebbe illegittimamente attribuito rilievo decisivo, ai fini dell'esclusione del danno, a un titolo di studio (diploma di maturità scientifica) non dichiarato dall'appellato per la graduatoria di Collaboratore Scolastico e non valutato dall'amministrazione, finendo così per avallare un inammissibile soccorso istruttorio in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e *par condicio*.

II. *violazione della lex specialis (artt. 2.5, 7.3, 7.4, 7.5, 8 del D.M. 640/2017, come modificato dal D.M. 947/2017; art. 127, lett. d), D.P.R. 3/1957; artt. 75 e 76, D.P.R. 445/2000)*, in quanto la sentenza avrebbe eluso il carattere vincolante delle regole concorsuali che impongono di valutare esclusivamente i titoli dichiarati e che, in caso di dichiarazioni mendaci, prevedono esclusione, decadenza dai benefici conseguiti e irrilevanza di titoli diversi non spesi nella procedura, ed avrebbe ignorato le conseguenze patrimoniali della decadenza dall'impiego per dichiarazioni mendaci;

III. *violazione degli artt. 2, 3, 28 e 97 Cost. art. 2126 c.c. e art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994; artt. 24, comma 2, 44, 46 e 47 CCNL Comparto Scuola 2016-2018*, in quanto la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le tutele del lavoratore di fatto e il criterio del "*vantaggio comunque*

conseguito” a una fattispecie connotata da dolo nell’accesso all’impiego, erroneamente qualificando le mansioni di collaboratore scolastico come elementari e routinarie.

4. Con comparsa datata 27 marzo 2026 si è costituito il sig. Giovanni Luca Esposito, con il patrocinio dell’avv. Sergio D’Avino, il quale – dopo avere riepilogato i fatti salienti della vicenda – ha replicato ai motivi di gravame dell’appellante facendone risaltare l’infondatezza.

4.1 In via preliminare, ha riproposto le eccezioni preliminari non accolte in primo grado, *ex art.* 195 c.g.c. e 346 c.p.c., sulla pendenza del procedimento penale n. 407/2019 dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, sulla richiesta di sospensione *ex art.* 106 c.g.c. e sulla prescrizione quinquennale per le voci di danno anteriori al 26 marzo 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, così come novellato dalla legge n. 1/2026, essendo stato l’atto di invito a dedurre notificato in data 26 marzo 2024; in via gradata, ha riproposto l’eccezione di concorso colposo dell’Amministrazione e di riduzione del nesso causale, oramai tipizzata dalla Legge n. 1/2026, per omesso controllo.

4.2 Ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 190 c.g.c., nella parte in cui non sviluppa una critica effettivamente mirata alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, evidenziando che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha fondato il rigetto della domanda sul presupposto dell’insussistenza del danno erariale in presenza di prestazioni utilmente rese, e che la giurisprudenza della Corte dei conti ha espresso

l'orientamento per cui la mera riproposizione delle tesi già svolte in primo grado senza una critica autonoma alla *ratio decidendi* integra un vizio radicale dell'atto di impugnazione, che ne impone la declaratoria di inammissibilità.

4.3 Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del primo motivo di appello per irrilevanza della censura in tema di soccorso istruttorio rispetto alla *ratio decidendi* della sentenza, evidenziando che, sul piano processuale, il diploma di maturità scientifica è stato ritualmente prodotto sin dal primo grado di giudizio e che la sua veridicità non è mai stata contestata dalla Procura. Ne discende che il Giudice, nel porlo a fondamento della propria valutazione, ha semplicemente fatto applicazione dell'art. 95, comma 1, c.g.c. il quale impone di decidere sulla base delle prove ritualmente dedotte e dei fatti non specificamente contestati. Sul piano del merito, ha sottolineato che la legittimità amministrativa del reclutamento dell'appellante si pone su un piano distinto rispetto all'accertamento del danno erariale nel giudizio contabile, evidenziando che la sentenza di prime cure non ha inteso sanare retroattivamente la posizione dell'Esposito in graduatoria ma ha verificato se l'illecito contestato abbia prodotto un nocumento patrimoniale concreto ed effettivo all'Erario, in quanto l'antigiuridicità della condotta, pur accertata, non implica automaticamente l'ingiustizia del danno risarcibile.

4.4 Con riguardo al secondo motivo di appello, con il quale la Procura regionale contesta la sentenza di primo grado assumendo che il giudice di prime cure avrebbe ignorato le conseguenze previste dalla

lex specialis in materia di decadenza dall'impiego e di falsità dichiarative, ha sottolineato che l'ordinamento tiene strutturalmente distinti il piano delle conseguenze pubblicistiche sul rapporto di lavoro e quello della responsabilità amministrativo-contabile. La decadenza dall'impiego ex art. 127, lett. d), d.P.R. n. 3/1957 e le sanzioni collegate alle dichiarazioni mendaci ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 operano sul piano del rapporto – rimuovendo, con effetto *ex nunc*, una situazione giuridica soggettiva viziata all'origine – e sul piano amministrativo-sanzionatorio, come strumenti di autotutela dell'ordinamento di settore, ma non cristallizzano un pregiudizio patrimoniale risarcibile in favore dell'Erario. Nel giudizio contabile, il danno non si presume, ma va accertato, e il suo *quantum* va determinato in concreto secondo il criterio della perdita patrimoniale effettiva, nei termini dell'art. 1223 c.c. Anche a voler ipotizzare che residui un pregiudizio patrimoniale, esso dovrebbe comunque essere ridotto – fino ad azzeramento – in applicazione del principio desumibile dall'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994, che impone al giudice contabile di tenere conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione. Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica ha ricevuto il servizio di collaborazione scolastica, che avrebbe dovuto e potuto essere reso da qualsiasi altro soggetto inserito in graduatoria – senza che sia mai stata lamentata, né in fase ispettiva né in sede giudiziale, alcuna inadeguatezza o inutilità qualitativa della prestazione. A fronte di mansioni di minimale complessità, esecutive, fungibili e non richiedenti specializzazioni particolari, il vantaggio conseguito è reale,

tangibile e quantificabile nell'intero importo delle retribuzioni erogate, e non vi è, pertanto, un "danno netto" da risarcire.

4.5 Con riferimento al terzo motivo di appello, con il quale la Procura lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2126 c.c. a una fattispecie dolosa, e l'errata interpretazione del concetto di "vantaggio" per la P.A., ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, L. 20/1994, sottolinea che l'art. 2126, primo comma, stabilisce che *"la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa"*, applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, evidenziando che, nel caso di specie, l'oggetto del rapporto (mansioni di collaboratore scolastico) è pienamente lecito, la causa (sinallagma prestazione/retribuzione) è tipica e legittima, e la prestazione è stata concretamente resa e utilizzata dall'Amministrazione. Ne consegue che le retribuzioni corrisposte non possono essere riquclassificate *ex post* come danno erariale, trattandosi di corrispettivo di una prestazione effettivamente acquisita. L'unico profilo di illegittimità riguarderebbe, laddove provato, le modalità di reclutamento, ma si tratta di una patologia che, ove accertata, attiene alla fase del *reclutamento*, non alla causa o all'oggetto del rapporto di lavoro. Ha sostenuto che non può condividersi l'assunto della Procura appellante secondo cui l'art. 2126 c.c. non potrebbe trovare applicazione in presenza di una condotta dolosa del lavoratore, trattandosi di tesi priva di base normativa. Parimenti infondata sarebbe la censura con cui si contesta la qualificazione di tali mansioni come elementari, esecutive e routinarie,

in quanto le mansioni del collaboratore scolastico non postulano il possesso di una professionalità specialistica o di una qualificazione tecnica elevata, ma si connotano per la loro natura prevalentemente materiale, esecutiva e fungibile. Ha affermato, infine, che merita di essere disattesa la censura circa la mancata applicazione delle disposizioni di settore (art. 24, comma 2, art. 44, 46 e 47 CCNL Comparto Scuola 2016-2018), in quanto tali disposizioni rilevano sul piano della disciplina del rapporto di lavoro e della descrizione delle mansioni, ma non sono idonee, di per sé, a fondare automaticamente la sussistenza di un danno erariale, che deve essere accertato secondo i criteri propri della responsabilità amministrativo-contabile.

5. Alla odierna pubblica udienza, il rappresentante della Procura generale e la difesa dell'appellato hanno ribadito le rispettive argomentazioni, chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellato, per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell'art. 190 c.g.c., nella parte in cui non sviluppa una critica effettivamente mirata *alla ratio decidendi* della sentenza impugnata, non trovando alcun riscontro l'affermazione secondo cui il gravame *de quo* consiste nella mera riproposizione delle tesi già svolte in primo grado senza una critica autonoma alla *ratio decidendi* della pronuncia di prime cure.

2. Con un primo motivo di appello il Procuratore regionale ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha

attribuito rilievo decisivo, ai fini dell'esclusione del danno, a un titolo di studio (diploma di maturità scientifica) non dichiarato dall'appellato per la graduatoria C.S. e, quindi, non valutato dall'amministrazione, finendo così per avallare un inammissibile soccorso istruttorio in violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e *par condicio*.

Ad avviso del Collegio il motivo di gravame è infondato.

Deve osservarsi, in merito, che poiché il diploma di maturità scientifica risulta essere stato ritualmente prodotto in giudizio già in primo grado e la Procura non ne ha mai contestato la veridicità, il giudice di prima istanza lo ha correttamente posto a base della propria decisione ai sensi dell'art. 95, comma 1, del c.g.c. La circostanza che non sia stato dichiarato dall'appellato ai fini dell'inserimento in graduatoria e che non sia stato valutato dall'amministrazione a tal fine assume rilevanza esclusivamente dal punto di vista del rispetto delle regole concorsuali, ma non sul piano della valutazione della prova dedotta dalla parte in giudizio circa il possesso di un titolo di studio astrattamente idoneo allo svolgimento dell'attività di collaboratore scolastico, ai peculiari fini dell'accertamento della sussistenza del danno all'erario.

Deve ritenersi, pertanto, che il Collegio di prime cure abbia fatto corretto uso dei principi che regolano l'onere della prova e il valore probatorio dei documenti prodotti in giudizio, avendo ritenuto provato il possesso del secondo titolo di studio in capo al signor Esposito per effetto della produzione in giudizio, da parte della difesa, di copia del diploma, unitamente al mancato disconoscimento formale del medesimo titolo di studio da parte della Procura. Tali circostanze

hanno portato il collegio di prime cure a ritenere, con argomentazioni che questo giudicante condivide, che il diploma di maturità scientifica fosse “astrattamente idoneo” a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive che il signor Esposito ha svolto in qualità di collaboratore scolastico. (cfr., in termini, Sez. II app., sentt, n. 63/2026 e n. 75/2026).

Deve evidenziarsi, inoltre, che appare improprio parlare di soccorso istruttorio che impatta a posteriori sulla graduatoria, in quanto la decisione del giudice di prime cure non ha avuto a oggetto la legittimità della *posizione* in graduatoria dell'appellato - che peraltro non ha costituito neppure un punto centrale dell'impostazione accusatoria, incentrata invece sulla carenza dei requisiti per instaurare un rapporto lavorativo con l'amministrazione scolastica - bensì esclusivamente l'accertamento della sussistenza di un danno all'erario causalmente riconducibile alla condotta antigiuridica posta in essere.

3. Per analoghe considerazioni risulta infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale il Procuratore regionale ha dedotto la violazione della *lex specialis*, in quanto la sentenza avrebbe eluso il carattere vincolante delle regole concorsuali che impongono di valutare esclusivamente i titoli dichiarati e che, in caso di dichiarazioni mendaci, prevedono esclusione, decadenza dai benefici conseguiti e irrilevanza di titoli diversi non spesi nella procedura, e avrebbe ignorato le conseguenze patrimoniali della decadenza dall'impiego per dichiarazioni mendaci. Si tratta, infatti, di aspetti che attengono al diverso piano del rispetto delle regole concorsuali e delle conseguenze

e sanzioni scaturenti dal mancato rispetto di dette regole.

4. Con il terzo motivo di appello il Procuratore regionale ha dedotto che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabili le tutele del lavoratore di fatto e il criterio del *“vantaggio comunque conseguito”* a una fattispecie connotata da dolo nell’accesso all’impiego, erroneamente qualificando le mansioni di collaboratore scolastico come elementari e routinarie.

Il motivo di gravame è destituito di fondamento.

L’art. 2126, comma 1, c.c. stabilisce che *“la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”*.

Nel caso all’esame - come osservato dalla difesa dell’appellato - l’oggetto del rapporto (mansioni di collaboratore scolastico) è pienamente lecito, la causa (sinallagma prestazione/retribuzione) è tipica e legittima, e la prestazione è stata concretamente resa ed è stata utilizzata dall’Amministrazione, con la conseguenza che le retribuzioni corrisposte costituiscono corrispettivo di una prestazione effettivamente acquisita. La prestazione richiesta al signor Esposito (attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. Nel caso all’esame non si è in presenza di quella *“radicale”* incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali dell’ordinamento che ai sensi dell’art. 2126 c.c. giustificerebbe la totale privazione della tutela retributiva garantita, in via generale, dall’art. 36 della Costituzione. Infatti, l’illiceità attiene esclusivamente alla condotta prodromica

all'assunzione, non all'oggetto e/o alla funzione economico-sociale del rapporto di lavoro. La sentenza impugnata, peraltro, ha correttamente distinto tra un'illiceità "in senso debole" e un'illiceità "in senso forte", precisando che solo quest'ultima, per contrasto con principi basilari dell'ordinamento, preclude ogni effetto al lavoro prestato. (cfr., Sez. II app., sentt, n. 63/2026 e n. 75/2026, cit.).

Appare infondata anche la censura con cui si contesta la qualificazione delle mansioni del collaboratore scolastico come elementari, esecutive e routinarie, in quanto palesemente dette mansioni non postulano il possesso di una professionalità specialistica o di una qualificazione tecnica elevata, connotandosi per la loro natura prevalentemente materiale, esecutiva e fungibile.

Anche la censura circa la mancata applicazione delle disposizioni di settore (art. 24, comma 2, art. 44, 46 e 47 CCNL Comparto Scuola 2016-2018), non coglie nel segno, in quanto le disposizioni richiamate assumono rilievo esclusivamente sul piano della disciplina del rapporto di lavoro e della enunciazione delle mansioni, e non su quello della sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile.

Circa la censurata applicazione del criterio del "*vantaggio comunque conseguito*" a una fattispecie connotata da dolo nell'accesso all'impiego, deve osservarsi che l'art. 1, comma 1-bis, della l. n. 20 del 1994 impone al giudice di tenere conto dei vantaggi "*comunque conseguiti*" dalla P.A. o dalla comunità amministrata, espressione che denota la volontà del legislatore di considerare ogni effetto positivo derivante dalla condotta, a prescindere dalla sua liceità.

Come già affermato da questo Collegio in ipotesi simili (Sez. II app., sent. n. 63 del 2026), *“assume valore determinante la motivazione con cui il giudice di prime cure ha riconosciuto che la prestazione è stata comunque eseguita, sia pure di fatto, e che la stessa ha prodotto comunque delle utilità per l’Amministrazione scolastica. In proposito si deve puntualizzare che la giurisprudenza contabile citata dall’appellante, che escluderebbe qualunque utilità dalla prestazione eseguita, sebbene sia consolidata, si riferisce spesso a casi in cui il prestatore di lavoro era del tutto privo del titolo di studio necessario, circostanza che non ricorre nel caso di specie”*.

Il Collegio reputa risolutiva la circostanza che le attività richieste al signor Esposito per la qualifica di collaboratore scolastico erano meramente esecutive e certo non connotate da quella professionalità che il possesso, ad esempio, della laurea in una determinata disciplina impone, così che lo svolgimento di un’attività professionale in assenza di quel titolo di studio, certamente induce a escludere che quella prestazione, sebbene sia stata eseguita in via di fatto, abbia potuto produrre una utilità per l’amministrazione.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in fattispecie analoghe, che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di laurea non arreca all’amministrazione alcuna utilità, fatte salve le mansioni aventi carattere di genericità: *“Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono*

richieste conoscenze specialistiche... (...) Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l'esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile, posto che nella fattispecie non erano richieste al [omissis] mere mansioni generiche o di carattere esecutivo..."(Sez. II app., n. 159/2024; negli stessi termini, Sez. II app. n. 259/2024). Analogamente, la Sez. appello Sicilia così si è espressa: "...la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (Corte conti, Sez. III, 20.02.2004, n. 151)" (Sez. Appello Sicilia, n. 127 del 2010).

Come già chiarito da questo Collegio (cfr., Sez. II app., sent. n. 63 del 2026, cit.; id. sent. n. 75 del 2026), l'affermazione secondo cui l'amministrazione avrebbe subito un danno per non aver ottenuto la "*miglior prestazione possibile*" – concetto pure richiamato dal Procuratore appellante - non è condivisibile, anche perché, nel caso all'esame, è pacifico e non contestato che il signor Esposito abbia regolarmente prestato la propria attività lavorativa, senza mai ricevere contestazioni disciplinari o note di demerito. L'amministrazione ha quindi ricevuto una prestazione lavorativa reale e tangibile, consistita nelle mansioni minimali di collaboratore scolastico, che si estrinsecano in accoglienza

e sorveglianza degli alunni; pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; assistenza degli alunni durante il pasto nelle mense scolastiche; custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (CCNL 24.7.2003). In cambio di tale prestazione lavorativa l'amministrazione ha corrisposto la retribuzione, e dunque, come statuito dal primo Giudice, deve ritenersi che *la PA, che ha fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto titolato, pienamente comparabile a quella rendibile da un soggetto con voto di diploma più elevato non abbia subito lesioni.*

Pertanto, il danno arrecato dalla condotta dell'appellato può condivisibilmente ritenersi sterilizzato dall'utilità che la prestazione in via di fatto del signor Esposito ha prodotto.

In conclusione, la decisione del Collegio di primo grado appare immune da censure e l'appello del Procuratore regionale deve essere rigettato.

Le spese del giudizio in favore dell'appellato prosciolto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., sono poste a carico dell'amministrazione di appartenenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

SENT. 103/2026

Le spese del giudizio in favore dell'appellato definitivamente
prosciolto sono poste a carico dell'amministrazione di appartenenza e
liquidate in € 1.500, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Lucia d'Ambrosio

Rita Loreto

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 12 GIUGNO 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco